BANDO DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI **N. 1 BORSA DI RICERCA** DA SVOLGERSI PRESSO IL **DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI**

RIF. BS/3/2026

DECRETO DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO N. 85 DEL 03/02/2026

IL DIRETTORE

VISTO il Regolamento di Ateneo quale direttiva generale per l'assegnazione, da parte di Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, di borse di ricerca emanato con D.R. n. 1141 del 13 marzo 2025;

VISTO l'art. 1-bis comma 4 della L. 79/2025, che converte in legge il DL 45/2025;

VISTA la proposta di borsa di ricerca avanzata dalla Prof.ssa Daniela CASO, responsabile scientifico del progetto dal titolo "REG-MIRIADE-CASO_001_001---Un Modello Innovativo di Ricerca-Intervento per l'individuazione di profili di adesione agli screening oncologici – Regione Campania" - CUP E69C20000200002;

VISTA la delibera del Dipartimento di Studi Umanistici del 30/01/2026 punto 9.4.5, con la quale il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici ha autorizzato l'indizione della procedura di valutazione comparativa per l'assegnazione di n. 1 borsa di ricerca;

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, e s.m.i., contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, nel tempo vigente;

VISTI rispettivamente il Codice di Comportamento Nazionale, emanato con DPR n. 62 del 16.04.2013 ed il vigente Codice di Comportamento dell'Ateneo;

RENDE NOTO CHE

ART.1

con riferimento al progetto dal titolo "REG-MIRIADE-CASO_001_001---Un Modello Innovativo di Ricerca-Intervento per l'individuazione di profili di adesione agli screening oncologici – Regione Campania" - CUP E69C20000200002 - resp. scientifico Prof.ssa Daniela CASO, è indetta una selezione per n. 1 borsa di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Studi Umanistici, nel seguente ambito: "Training Transfer delle Competenze Comunicative nei Medici di Medicina Generale: Impatti sull'Adesione agli Screening Oncologici. La ricerca si

concentrerà sul ruolo della formazione dei medici di medicina generale nelle competenze comunicative e decisionali, esplorando come tali competenze incidano sull'intenzione e sul comportamento di screening, nonché sulle dinamiche di comunicazione di raccordo con gli altri attori della rete assistenziale".

ART. 2

Possono partecipare alla selezione, senza limiti di cittadinanza, tutti coloro che siano in possesso di:

- **Laurea Magistrale in Psicologia classe LM-51;**
  Oppure
- **Laurea Specialistica in Psicologia classe 58/S;**
  Oppure
- **Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento in Psicologia**
  ovvero titolo universitario equipollente (*solo per stranieri o per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero*).

L'equipollenza sarà stabilita dalla commissione esaminatrice, ai soli fini della presente selezione, *secondo le normative vigenti* (***riservato solo ai candidati stranieri***).

ART. 3

La selezione avviene per soli titoli.

ART. 4

La borsa di ricerca avrà la durata di **n. 9 mesi** e non è rinnovabile.

L'importo della borsa, ***considerato reddito imponibile e quindi soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche***, ammonta a **€. 18.000,00 (Euro Diciottomila/00) lordi** e sarà erogato dal Dipartimento di Studi Umanistici, in n. 9 rate mensili posticipate allo svolgimento dell'attività di ricerca.

La borsa di ricerca non è cumulabile con i contratti di ricerca di cui al vigente articolo 22 della L. 30/12/2010 n. 240 (nonché fino ad esaurimento con gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca) né con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei borsisti.

La borsa di ricerca, inoltre, non è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente pubblico o privato tranne se l'assegnatario sia in possesso di nulla osta dell'ente pubblico o privato di appartenenza e collocato in aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di durata della borsa.

Non possono, inoltre, partecipare alla selezione coloro che abbiano un rapporto di coniugio ovvero un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 5

La domanda di partecipazione al concorso, unitamente agli eventuali allegati richiesti, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, mediante l'utilizzo dell'applicazione informatica PICA dedicata alla pagina:

https://pica.cineca.it/unina

entro il termine perentorio del giorno 23/02/2026, ore 12:00.

Ai fini dell'accesso all'applicazione informatica PICA, è necessario che il candidato effettui la registrazione e l'autenticazione, esclusivamente, secondo una delle seguenti modalità:

1. Utilizzo delle credenziali istituzionali dell'Università di Napoli Federico II, ove in possesso dall'aspirante candidato;
2. Accesso tramite account PICA;
3. Accesso tramite SPID.

Dopo aver effettuato l'autenticazione, il candidato dovrà procedere alla compilazione della domanda, avendo cura di inserire tutti i dati richiesti e di allegare gli eventuali documenti necessari in formato elettronico PDF secondo quanto indicato nella procedura telematica.
Il limite massimo per ogni allegato è di 30 MB. (Nel caso di copie per immagine di documenti originali analogici, i documenti allegati devono essere in formato PDF/A e preferibilmente acquisiti in bianco e nero, con una risoluzione non superiore a 200 DPI).
L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, dei recapiti da parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento di recapiti indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Terminata la compilazione di tutte le pagine/sezioni il candidato vedrà sul cruscotto, con status "in bozza", la domanda di partecipazione. Le domande in status "bozza" possono essere modificate e verificate, tramite gli appositi tasti, entro la scadenza di presentazione della domanda.
Lo stato "in bozza" indica che la domanda non è stata ancora presentata.
La domanda di partecipazione, che si trova ancora in stato di bozza, deve essere perfezionata e conclusa secondo una delle seguenti modalità, ai fini della sua corretta presentazione:

1) Accesso tramite account PICA. Tornando al cruscotto, si dovrà cliccare sul tasto Firma e Presenta/Sign and Submit; in tal modo il sistema genera l'anteprima del file della domanda, che dallo stato "in bozza" passa allo stato "da firmare". Il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema, senza apportare alcuna modifica, stamparlo e apporre sull'ultima pagina la firma autografa per esteso. Il file, firmato e poi scansionato in formato PDF, dovrà essere caricato nella piattaforma tramite il tasto Presenta/Submit. In tal modo si

realizza il passaggio della domanda dallo stato “da firmare” a “presentata” (non è necessario allegare la fotocopia del proprio documento di identità in quanto già caricato negli allegati alla domanda).
Se si è in possesso di firma digitale, il candidato potrà apporre la firma utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma).
Coloro che non dispongono di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote, che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, firmarlo digitalmente in formato CAdES. Il file generato, con estensione “.p7m”, dovrà essere nuovamente caricato nella piattaforma tramite il tasto Presenta/Submit, ai fini dell’inoltro definivo della domanda e, dunque, del passaggio della domanda dallo stato “da firmare” a “presentata”. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda;

2) Accesso tramite SPID. Tornando al cruscotto, non verrà richiesta alcuna firma e sarà sufficiente cliccare su Presenta/Submit per l'inoltro definitivo della domanda e, dunque, del passaggio della domanda dallo stato “in bozza” allo stato “presentata”.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo, che si genera all’atto della compilazione e resta lo stesso in tutti gli stati della domanda (in bozza, da firmare, presentata, etc.). Il candidato dovrà conservare tale numero identificativo per tutte le eventuali successive comunicazioni.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail all’indirizzo indicato dal candidato in fase di registrazione. Una volta presentata la domanda, e ricevuta la mail di conferma, non sarà più possibile accedere a tale domanda per modificarla, ma sarà possibile soltanto ritirarla cliccando il tasto “Ritira”. Il candidato potrà presentare una nuova domanda, rispettando il termine utile stabilito per la presentazione, decorso il quale, il sistema non permetterà più l’accesso e il conseguente invio della domanda telematica.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni di carattere tecnico. Le segnalazioni di problemi tecnici devono essere inviati esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicazione informatica dedicata, cliccando sulla voce “supporto” presente in calce alla pagina https://pica.cineca.it/unina, riportando il numero identificativo della domanda e il codice concorso.

Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale: la mancata presentazione della domanda nei termini; la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo; la mancanza dei requisiti indicati nell’art. 2 del presente bando; la mancata allegazione del documento di identità; la mancata allegazione della documentazione indicata di cui ai punti successivi 1, 2, 3.
Per tutti i casi di cui sopra, l'Amministrazione può disporre, con Decreto Direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione del provvedimento all’Albo Ufficiale on line di Ateneo, consultabile all’indirizzo: https://www.unina.it/ateneo/albo-ufficiale, nonché nel sito del

Dipartimento https://www.studiumanistici.unina.it e nella sezione dedicata del sito di Ateneo (https://www.unina.it/ateneo/concorsi/borse-di-ricerca).
La pubblicazione all'Albo ufficiale on line di Ateneo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.

Sarà cura del Responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa, provvedere alla diffusione del bando oltre che mediante l'affissione all'Albo del Dipartimento, mediante trasmissione del bando all'Ufficio Relazione con il Pubblico e Trasparenza.

Nella domanda ciascun candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- recapiti.

Il candidato dovrà altresì dichiarare:

- di aver conseguito la Laurea richiesta o titolo equipollente (*solo per stranieri o per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero*), valutato dalla Commissione ai soli fini della selezione **secondo le direttive delle normative vigenti**.

Alla domanda, da inserire nella piattaforma informatica PICA dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. una copia solo in formato digitale (compresso in pdf) della tesi di Laurea (tradotta sempre in lingua italiana) o titolo equipollente (*solo per candidati stranieri o per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero*);
2. eventuali pubblicazioni ed altri titoli di cui al successivo art.7;
3. curriculum vitae et studiorum, ***solo in formato europeo***, aggiornato e debitamente firmato;
4. Copia di un documento di riconoscimento;
5. Elenco delle pubblicazioni o altri prodotti della ricerca di cui al punto 2 (*)

L'ampiezza di ciascun allegato, in formato pdf, non dovrà superare 30 MB.

(*) L'elenco delle pubblicazioni o altri prodotti della ricerca di cui al punto 5 sarà generato automaticamente dalla procedura.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine e secondo le modalità indicate nel presente bando.
Il possesso dei titoli dovrà essere debitamente comprovato da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. all'interno della domanda stessa in procedura informatica PICA.

L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati, ai sensi

del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. A tal fine, il candidato è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica.

Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

ART. 6

La Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore del Dipartimento, sarà così composta:

- Due professori/ricercatori dell'Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente;
- Il professore/ricercatore responsabile della ricerca sulla quale graverà la spesa relativa alla borsa di ricerca, o un professore/ricercatore suo delegato;
- La funzione di segretario verbalizzante è svolta da un'unità di personale tecnico-amministrativo, appartenente almeno all'Area dei Collaboratori amministrativi.

La Commissione in tutte le sue riunioni, potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

ART. 7

La Commissione baserà il suo giudizio sulla valutazione dei titoli presentati dal candidato. La Commissione disporrà di n. 100 punti, da ripartire nel seguente modo:

- Laurea richiesta o titolo equipollente**: fino ad un massimo di 10 punti;**
- Tesi di laurea sulle tematiche della psicologia sociale o della psicologia per le organizzazioni: **fino ad un massimo di 2 punti;**
- Dottorato di ricerca sulle tematiche della psicologia sociale o psicologia per le organizzazioni**: fino ad un massimo di 20 punti;**
- Tesi di dottorato sulle tematiche della psicologia sociale o della psicologia per le organizzazioni: **fino ad un massimo di 18 punti;**
- Esperienze di ricerca in ambito psico-sociale, con focus sulle tematiche del bando: **fino ad un massimo di 15 punti;**
- Pubblicazioni scientifiche: **fino ad un massimo di 20 punti;**
- Conoscenze certificate di programmi di elaborazione statistica: **fino ad un massimo di 10 punti;**
- Conoscenze linguistiche certificate: **fino ad un massimo di 5 punti.**

La Commissione determinerà in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di attribuzione del punteggio andranno, comunque, specificati per iscritto e allegati agli atti della Commissione.

Il candidato, per ottenere l'idoneità, deve conseguire un punteggio complessivo non inferiore ai 60/100 dei punti disponibili.

ART. 8

La Commissione formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito. In caso di parità di punteggio la borsa sarà attribuita al candidato più giovane di età. Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

ART. 9

La borsa sarà assegnata al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio. La borsa che per la rinuncia del vincitore resta disponibile sarà assegnata al successivo idoneo secondo l'ordine della graduatoria di merito.

ART. 10

Nel termine perentorio di 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo PEC con la quale si darà notizia del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire, a pena di decadenza e sempre a mezzo PEC, al Dipartimento di Studi Umanistici dichiarazione di accettazione della borsa medesima alle condizioni stabilite nel bando di concorso. Dovrà, altresì, far pervenire ulteriori dichiarazioni, da redigere secondo lo schema allegato, in cui si attesti, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) cittadinanza;
e) titolo di studio;
f) posizione relativa agli obblighi militari;
g) di non ricoprire impieghi alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o privati tranne se l'assegnatario sia in possesso di nulla osta dell'ente pubblico o privato di appartenenza e collocato in aspettativa senza retribuzione per tutto il periodo di durata della borsa.

ART. 11

L'assegnatario avrà l'obbligo di:

a) iniziare l'attività alla data prevista, secondo le direttive impartite dal responsabile scientifico della ricerca;
b) espletare l'attività regolarmente e ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del vigente Regolamento di Ateneo per l'istituzione e il conferimento di borse di ricerca.
c) presentare una relazione finale, a firma del responsabile scientifico e del borsista, al termine della borsa, completa e documentata sul programma di attività svolto.
d) L'assegnatario della Borsa non è sottoposto a vincoli di orario e svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione o di stabile coordinamento con le esigenze organizzative della struttura.

Il titolare della borsa di ricerca ha facoltà di rinunciare alla stessa dandone comunicazione al Dipartimento, a mezzo PEC, con almeno dieci giorni di preavviso.

ART. 12

L'assegnatario che non ottemperi ad uno qualsiasi dei predetti obblighi o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa.

Napoli, 03/02/2026

F.to il Direttore del Dipartimento

Prof. Andrea MAZZUCCHI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.
I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conforme ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: ateneo@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@unina.it ; PEC: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione deve essere contattato invece concorsi.studiumanistici@pec.unina.it
Agli interessati competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. Le informazioni complete, relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'Ateneo: http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy

AVVERTENZE:

1. Il dichiarante è penalmente responsabile in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ss.mm.ii.)

2. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 ss.mm.ii.)